

Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento ha per oggetto un credito professionale vantato per € 5.744,22 dall'avv. M. nei confronti del suo assistito C.C., odierno opponente al d.i. n. 2049/06, il quale ha contestato il decreto ingiuntivo emesso per la somma suddetta, atteso che l'opposto si sarebbe reso inadempiente al mandato professionale. Nel corso del giudizio sono state sollevate diverse questioni di carattere procedurale. Circa la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637 c.p.c., la stessa assume rilievo solo ipotetico. Parte convenuta-opposta ha infatti radicato la competenza nella circoscrizione del tribunale di Monza per esservi sorta l'obbligazione azionata in giudizio, dunque ai sensi dell'art. 20 c.p.c. Pertanto la questione verrebbe in rilievo solo nel caso in cui si accertasse che l'obbligazione è sorta altrove. Circa il foro esclusivo del consumatore, invocato da parte opponente come (ulteriore) ragione di rilevanza della questione suddetta, occorre osservare che si tratta di criterio applicabile alle controversie in corso relativamente ai contratti in qualunque epoca stipulati, stante la natura processuale dell'art. 33 lett. u) cod. cons., già art. 1469*bis*, comma 3, n. 19 c.c. (da ultimo, Cass. 377/07). Ora, l'opponente C.C. non svolge attività imprenditoriale, né professionale; per quanto egli abbia concluso un contratto con un professionista per farsi assistere in una vicenda concernente la sua sfera lavorativa e quindi "professionale" in senso lato, il riferimento normativo di carattere escludente ad un'attività imprenditoriale o professionale sembra rivolto ad attribuire in positivo la qualifica di consumatore a soggetti che in linea di principio non hanno la necessità di stipulare contratti per esigenze reddituali o connesse al loro lavoro.

Ne consegue che viene in rilievo una fattispecie contrattuale tra professionista e consumatore, alla quale si applica la relativa disciplina, di cui air art. 1469*bis*, comma 3 n. 19 c.c. e ora all'art. 33 lett. u) cod. cons., che secondo la giurisprudenza prevalente integra una vera e propria competenza territoriale esclusiva (cfr. ord. Cass. n. 2543/2005). In questo contesto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 637 c.p.c., anziché assumere rilievo, come preteso dall'opponente, diviene definitivamente irrilevante, posto che l'art. 637 c.p.c. non è dunque idoneo, in base ad un'interpretazione sistematica elementare, a ricomprendere all'interno della sua fattispecie anche le ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo avverso consumatore residente o domiciliato al di fuori della circoscrizione individuata dalla disposizione 'suddetta. In altri termini la causa (fin dal momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo) doveva essere radicata presso il luogo di residenza o domicilio dell'attore opponente, che risulta essere in QQQ (CE), come risulta dall'atto di citazione.

Le pur acute difese di parte eonvenuta-opposta non sono fondate. È vero che il rapporto avvocato-cliente non è di pura contrapposizione, ma anche di sostanziale collaborazione, ma in base al principio di fattispecie si tratta di circostanza irrilevante dal punto di vista normativo, siccome del tutto priva di appiglio in tale senso. Si revoca poi in dubbio che C.C. sia un consumatore, perché questi si è rivolto all'avv. M. per fini legati all'attività professionale svolta, ossia per tutelare diritti derivanti dalla sua attività lavorativa. Ora,

occorre premettere che è indifferente che un diritto sia esercitato in forma giudiziale o extragiudiziale; ne consegue quindi, in base alla due premesse suddette, che il dott. C. professionista, ancor prima di essersi rivolto all'avv. M., per il solo fatto di (aspirare a) svolgere un'attività lavorativa alle dipendenze della p.a. come insegnante (attività dalla quale derivano i diritti che ha chiesto di esercitare tramite l'avv. M.). Ora, il professionista è colui che nell'esercizio della sua attività "utilizza" i contratti previsti dalla disciplina a tutela del consumatore. Il punto era espressamente dichiarato nel previgente art. 1469*bis* cit.; l'inciso non è stato poi riprodotto nel codice del consumo unicamente per il fatto che la definizione viene riferita, in apertura di codice, non solo alla disciplina dei contratti del consumatore ma del consumo in genere; tuttavia non pare revocabile in dubbio che l'utilizzo del contratto da parte del professionista quale ordinario strumento per l'esercizio della propria attività sia uno dei presupposti sostanziali della normativa in esame. Ora, non può certo dirsi professionista a tale stregua un insegnante, che in linea di principio non utilizza contratto alcuno per svolgere le sue prestazioni nei confronti degli allievi delle scuole pubbliche, a differenza di un imprenditore o di un professionista, quale per es. un avvocato. Diversamente, l'insegnante che si volesse iscrivere ad un corso d'aggiornamento privato dovrebbe essere considerato professionista, il che pare francamente implausibile.

Con riguardo all'esclusività del foro, è poi vero che la lettera della legge è (più che equivoca) quantomeno involuta nel sancire una simile regola, posto che di regola un foro esclusivo deve essere previsto espressamente e in forma positiva, e non per via di interpretazione giurisprudenziale da una presunta clausola nulla; ma nel caso in esame, il punto è che l'interpretazione giurisprudenziale della Cassazione della disposizione è stata univocamente nel senso dell'esclusività del foro del consumatore. Infine l'elezione di domicilio elettivo da parte del prof. C. si riferisce alla causa sottostante che ha originato il presente giudizio, e non invece alla presente controversia, ove le parti sono ovviamente contrapposte: sicché tale elezione non spiega effetto alcuno in questa causa, anche perchè se così dovesse intendersi la clausola assumerebbe un ineludibile carattere vessatorio.

Ne consegue la revoca del decreto, e la declaratoria di incompetenza di questo tribunale a favore del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'opponente (tribunale di QQQ, sez. distaccata JJJ). La relativa novità della *quaestio iuris* legittima una compensazione delle spese. La presente sentenza è stata resa ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c..

Per questi motivi

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione respinta DICHIARA l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla pretesa di cui al ricorso per di. n. 2049/06 emesso da questo Tribunale REVOCA Per l'effetto l'ingiunto decreto. DICHIARA La competenza del Tribunale di QQQ sez. distaccata JJJ.